

REGOLAMENTO (CEE) N. 1939/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/92 e (CEE) n. 1997/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore del riso e al bilancio previsionale di approvvigionamento per le Azzorre e Madera e, rispettivamente, per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 1983/92⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1803/93⁽⁵⁾, ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore del riso per le Azzorre e per Madera per la campagna 1992-93; che è opportuno stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CEE) n. 1997/92 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 399/93⁽⁷⁾, ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore del riso per le isole Canarie per la campagna 1992-93; che occorre stabilire il bilancio di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, tenendo conto delle produzioni locali e delle correnti di scambio tradizionali;

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(4) GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.

(5) GU n. L 164 del 7. 7. 1993, pag. 8.

(6) GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 20.

(7) GU n. L 46 del 24. 2. 1993, pag. 5.

considerando che, per la presentazione delle domande di certificati di aiuto, l'importo della cauzione da costituire a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) di entrambi i regolamenti (CEE) n. 1983/92 e (CEE) n. 1997/92 è fissato a 25 ECU/t; che, data la specifica prassi commerciale seguita per alcuni prodotti del settore del riso, è necessario diminuire l'importo della cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1983/92 è così modificato:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
 - b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 20 ECU/t.
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1997/92 è così modificato:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
 - b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 20 ECU/t.
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1993.